



Oggetto:

La tracciabilità dei rifiuti: i sistemi elettronici per la raccolta dei dati e delle informazioni a livello nazionale in Spagna

(Report A-Spagna)



Sommario

Premessa	2
Introduzione	3
1 Gestione dei rifiuti in Spagna	4
1.1 Il regime del trasporto dei rifiuti: autorizzazione preventiva e documento di identificazione.....	5
1.2 Il registro della produzione e gestione dei rifiuti	6
1.3 Il registro cronologico.....	7
2 Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (eSIR).....	7
Fonti.....	12

Premessa

Con la Comunicazione adottata il 2 dicembre 2015 “L’anello mancante: un piano d’azione europeo per l’economia circolare” la Commissione Europea ha analizzato l’interdipendenza di tutti i processi della catena del valore: dall’estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, dal consumo al riuso e riciclo e ha proposto un articolato pacchetto di misure che comprende l’elaborazione e/o la revisione di alcune proposte legislative, nonché un piano d’azione generale corredato da un allegato in cui è indicata la tempistica prevista per ogni azione. Il cd. “Pacchetto economia circolare” ha previsto la proposta di modifica di sei direttive quali la Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti), la Direttiva 94/62 EC (imballaggi e rifiuti di imballaggio), la Direttiva 1999/31/CE (discariche di rifiuti) e il gruppo di direttive 2003/53/CE sui veicoli fuori uso, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nello specifico sulla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE è intervenuta la **Direttiva (UE) 2018/851** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che ha previsto, tra l’altro, il potenziamento della registrazione dei dati e dei meccanismi di tracciabilità della gestione dei rifiuti pericolosi tramite l’introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri, raccomandandone l’applicazione anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell’Unione.

A tal riguardo la Direttiva (UE) 2018/851 ha modificato l’art. 35 della Direttiva 2008/98/CE aggiungendo i paragrafi 4 e 5 che prevedono quanto segue.

“Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2”.



A livello nazionale, l'obbligo per gli Stati membri di istituire un registro elettronico dei rifiuti previsto dalla Direttiva (UE) 2018/851 è stato recepito attraverso il Dlgs. 3 settembre 2020 n. 116, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in vigore dal 26/09/2020, **che ha modificato la parte IV del Dlgs. 152/2006.**

In particolare, l'art. 188-bis del Dlgs. 152/2006, rubricato Sistema di tracciabilità dei rifiuti, nell'attuale formulazione, prevede che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura è supportata tecnicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Il R.E.N.T.Ri è suddiviso in due sezioni:

- la Sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- la Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei. I decreti attuativi previsti dall'Art. 188-bis servono a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e di formulario.

A fronte delle modifiche apportate alla Direttiva quadro sui rifiuti, del nuovo obbligo sorto in capo agli Stati membri e dell'istituzione del sistema nazionale R.E.N.T.Ri, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso la Sezione della Regione Toscana, ha ritenuto utile procedere all'analisi dei **sistemi digitali nazionali di tracciabilità dei rifiuti** (corrispondenti al R.E.N.T.Ri) sviluppati nel contesto europeo e in particolare in Spagna, Francia, Austria, Germania e Slovenia.

Introduzione

Il presente documento riporta i risultati dell'analisi del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti istituito in Spagna e si compone di due sezioni.

Nella prima sezione si riporta la ricostruzione delle caratteristiche del regime del trasporto dei rifiuti in Spagna, individuando gli strumenti di tracciabilità dei rifiuti quali la procedura di notifica preventiva, il registro nazionale di produzione e gestione dei rifiuti, il registro cronologico, il documento di identificazione/accompagnamento dei rifiuti.

La seconda sezione descrive il processo di digitalizzazione e le conseguenti modifiche apportate, individuando le caratteristiche del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti.

Le informazioni riportate sono state ricostruite attraverso l'analisi desk delle fonti normative e il confronto via mail con gli stakeholder risultati rilevanti in relazione ai diversi aspetti oggetto di indagine. Gli stakeholder sono stati individuati attraverso una mappatura costruita sulla base degli obiettivi del progetto e dei Paesi coinvolti. In particolare, sono stati consultati la Comunità autonoma dell'Andalusia e della Catalogna e il Ministero per la Transizione Ecologica e la sfida demografica.



1 Gestione dei rifiuti in Spagna

La Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva Quadro sui Rifiuti (Direttiva 2008/98/CE¹) è stata recepita in Spagna dalla *Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular*² (di seguito, la **Legge per un'Economia Circolare**).

La Legge per un'Economia Circolare abroga espressamente e sostituisce la *Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados* di recepimento nell'ordinamento spagnolo della Direttiva Quadro sui Rifiuti³, ma sostanzialmente mantiene, rafforzandolo, **l'impianto giuridico relativo al trasporto e alla tracciabilità dei rifiuti all'interno dello stato** come disciplinato dal *Real Decreto 553/2020 de 2 de junio* (di seguito, il **Regio Decreto**).

Il Regio Decreto del 2020 ha abrogato e sostituito il *Real Decreto 180/2015*⁴ che, in attuazione di quanto disposto dalla citata *Ley 22/2011*⁵, già prevedeva che la gestione delle procedure e degli obblighi informativi in materia di rifiuti dovesse essere effettuata per via elettronica quando fosse stata abilitata a tal fine dalle amministrazioni pubbliche.

I principali obiettivi del Regio Decreto del 2020 sono⁶:

1. precisare alcuni aspetti che erano già previsti dalle procedure stabilite dal *Real Decreto 180/2015*, al fine di migliorare, all'interno del territorio dello stato, la tracciabilità delle spedizioni dal luogo di origine del rifiuto fino alla destinazione finale per garantire un corretto trattamento dei rifiuti e garantire anche la piena coerenza con il Regolamento (CE) 1013/2006 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
2. rendere effettivo il principio di gestione elettronica nell'amministrazione dei rifiuti, attraverso un sistema informativo elettronico comune che agevoli il rispetto dei requisiti di documentazione per il trasporto e consenta l'armonizzazione della loro tracciabilità in tutto il territorio dello stato.

In merito al secondo punto, il Regio Decreto introduce in Spagna il Sistema elettronico di Informazione dei Rifiuti⁷, così anticipando di quasi due anni quanto verrà poi disciplinato dall'art. 66 (*Sistema electrónico de Información de Residuos*) della Legge per un'Economia Circolare. In particolare, tale ultimo articolo prevede che il Ministero per la Transizione Ecologica e la sfida demografica (**MITERD**) debba dotarsi di un sistema elettronico di informazione sui rifiuti (**eSIR**) costituito da quei registri, piattaforme e strumenti informatici che consentano di avere le informazioni necessarie per monitorare e controllare la gestione dei rifiuti e dei suoli contaminati in Spagna, elaborare le politiche in materia e contribuire al rispetto dei requisiti di informazione internazionali. Il sistema deve essere costituito⁸, tra gli altri, da:

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti

² Preambolo II, sesto comma, della *Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular*

³ *Disposición derogatoria primera. Derogación normativa* della Legge per un'Economia Circolare

⁴ *Disposición derogatoria primera. Derogación normativa* del Regio Decreto

⁵ *Ley 22/2011, Disposición adicional novena. Tramitación electrónica*

⁶ Parte introduttiva dalla *Nota del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico relativa a la aplicación del real decreto 553 /2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del estado*, del 26 luglio 2022

⁷ Art.2, lettera j) del Regio Decreto e il paragrafo 7 della *Nota del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico relativa a la aplicación del real decreto 553 /2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del estado*, del 26 luglio 2022

⁸ Secondo quanto stabilisce l'art. 66 della Legge per un'Economia Circolare, la piattaforma eSIR deve contenere tutti i registri in materia di rifiuti, tra cui anche produttori, fanghi, suoli contaminati, bonifiche dei suoli, RAEE, sottoprodotti



- il **registro della produzione e gestione dei rifiuti**, di cui all'art.63 della Legge per un'Economia Circolare;
- le **relazioni annuali** di cui all'art. 65, paragrafo 1, della Legge per un'Economia Circolare, riassuntive delle informazioni contenute nel **registro cronologico** di cui all'art. 64 della medesima legge;
- l'**archivio delle spedizioni nazionali** e quello delle spedizioni transfrontaliere.

La piattaforma eSIR deve inoltre consentire l'interoperabilità con i sistemi elettronici o gli strumenti informatici disponibili nelle Comunità Autonome che in Spagna sono le autorità che posseggono molteplici competenze nel campo dei rifiuti, tra cui quella del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento degli stessi all'interno del territorio nazionale⁹.

1.1 Il regime del trasporto dei rifiuti: autorizzazione preventiva e documento di identificazione

Il trasporto dei rifiuti in Spagna, inteso quale trasferimento di rifiuti all'interno del territorio dello stato, ossia all'interno delle Comunità Autonome o tra le stesse, per il loro recupero o smaltimento, è disciplinato dall'art. 31 della Legge per un'Economia Circolare, in particolare per quanto riguarda la vigilanza, l'ispezione, il controllo e il regime sanzionatorio.

I trasferimenti di rifiuti devono essere effettuati tenendo conto dei principi di autosufficienza e prossimità.

Gli operatori delle spedizioni dei rifiuti devono effettuare una notifica preventiva all'autorità competente della Comunità Autonoma di origine, che la trasmetterà – secondo le procedure previste dai relativi regolamenti - all'autorità competente della Comunità Autonoma di destinazione nei seguenti casi:

- spedizione di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, destinati allo smaltimento;
- spedizione di rifiuti pericolosi, rifiuti domestici misti identificati con il codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e quelli determinati dai regolamenti, destinati alla valorizzazione.

Le notifiche possono essere generali per la durata temporale stabilita dai regolamenti o possono riferirsi a trasferimenti specifici.

Quando viene presentata una notifica preventiva per una spedizione di rifiuti, le autorità competenti delle Comunità Autonome di origine e destinazione, entro dieci giorni di calendario dalla data di ricezione, possono opporsi per le ragioni menzionate nel Regolamento CE 1013/2006 che disciplina le spedizioni transfrontaliere (con riferimento all'articolo 11, paragrafi b), g), h), i)-nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento e all'articolo 2, paragrafi a), b), k) -nel caso di rifiuti destinati al recupero)¹⁰. Inoltre, le Comunità Autonome possono opporsi all'ingresso dei rifiuti destinati agli impianti di incenerimento classificati come recupero quando si verificano una delle seguenti circostanze:

- i trasferimenti comportino che nella Comunità Autonoma di destinazione i rifiuti debbano essere smaltiti;
- i trasferimenti comportino che nella Comunità Autonoma di destinazione i rifiuti debbano essere trattati in modo incompatibile con il relativo piano di gestione dei rifiuti.

⁹ articolo 12, paragrafo 4, della Legge per un'Economia Circolare

¹⁰ Gli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti elencano una serie di motivi per i quali le autorità competenti di destinazione e spedizione possono sollevare obiezioni motivate rispetto a spedizioni di rifiuti notificate

Nel caso in cui la notifica preventiva risulti correttamente compilata, la stessa è convalidata dalla Comunità Autonoma di origine, che rilascia una ricevuta.

Decorso il predetto termine di dieci giorni senza opposizione da parte delle Comunità Autonome di origine e destinazione, il trasferimento dei rifiuti si considera autorizzato.

I tempi per la presentazione della notifica preventiva possono essere ridotti a due giorni nei casi di spedizioni urgenti motivate da ragioni di forza maggiore, incidenti o altre situazioni di emergenza.

Ogni trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da **un documento di identificazione** a fini di tracciabilità e controllo. Il documento di identificazione deve essere prodotto sia nel caso di trasporto con notifica preventiva che nel caso di trasporto che non necessita di autorizzazione.

Nel primo caso il documento di identificazione viene trasmesso attraverso la piattaforma eSIR, nel secondo caso viene trasmesso in formato cartaceo¹¹. Nello specifico prima dell'inizio della spedizione, l'operatore compila il documento di identificazione in conformità all'Allegato III del Regio decreto e alle disposizioni del contratto di trattamento, e ne rilascia una copia al trasportatore per l'identificazione dei rifiuti durante la spedizione. Quando i rifiuti giungono all'impianto di destinazione, il gestore dell'impianto consegna al trasportatore una copia del documento di identificazione firmato con la data di consegna dei rifiuti e la quantità di rifiuti ricevuti. Il gestore dell'impianto ha a disposizione un massimo di 30 giorni dalla consegna dei rifiuti per inviare al produttore il documento di identificazione firmato.

Il gestore della spedizione e gli operatori coinvolti nella spedizione, compreso il trasportatore, inseriscono le informazioni nei loro registri e conservano per almeno tre anni una copia del documento di identificazione.

1.2 Il registro della produzione e gestione dei rifiuti

L'ordinamento spagnolo (articolo 63 della Legge 7/2022 dell'8 aprile) ha previsto un registro detto "Registro della produzione e gestione dei rifiuti (RPGR)". Si tratta di un registro unico a livello nazionale condiviso con tutte le amministrazioni pubbliche che è radicato nella piattaforma eSIR.

Sul registro sono registrate tutte le comunicazioni e le autorizzazioni derivanti dalla Legge per un'Economia circolare e dai suoi regolamenti attuativi.

In questo modo, il RPGR contiene le iscrizioni di:

- impianti di trattamento dei rifiuti,
- gestori di rifiuti,
- agenti,
- commercianti,
- trasportatori professionali di rifiuti,
- produttori di rifiuti pericolosi e produttori di rifiuti non pericolosi quando la quantità supera le 1.000 t/anno.

La registrazione dei soggetti menzionati nel RPGR viene effettuata dalla Comunità Autonoma competente, quella in cui è stata presentata la notifica preventiva o quella che ha concesso l'autorizzazione corrispondente.

La procedura di spedizione dei rifiuti e-SIR esegue delle convalide informatiche verificando le informazioni contenute nei documenti di spedizione presentati (notifica preventiva e documenti di identificazione) rispetto al RPGR. In base a quanto sopra, nel caso in cui si verifica che un'entità, un impianto o una voce non siano registrati nella RPGR, ciò può essere dovuto al fatto che la Comunità Autonoma a cui appartengono non li ha ancora registrati; è quindi necessario contattare tale Comunità Autonoma affinché aggiorni le informazioni corrispondenti nella RPGR.

¹¹ Articolo 6, Regio decreto 2020

1.3 Il registro cronologico

Le persone fisiche o giuridiche registrate e i produttori iniziali che generano più di 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi all'anno devono disporre di un archivio (registro) elettronico in cui sono riportati, in ordine cronologico, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti generati e la quantità di prodotti, materiali o sostanze e rifiuti risultanti dalla preparazione per il riutilizzo, dal riciclaggio, da altre operazioni di valorizzazione e di smaltimento; e, quando necessario, vanno registrati anche la destinazione, la frequenza del ritiro, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsto per il rifiuto risultante, così come la destinazione di prodotti, materiali e sostanze .

Il registro cronologico è compilato a partire dalle informazioni contenute nelle documentazioni accreditate richieste nella produzione e gestione dei rifiuti per i produttori e gestori dei rifiuti, come stabilito dalla Legge per un'Economia Circolare, nonché da altre disposizioni previste dalla sua normativa di attuazione.

Le informazioni dell'archivio cronologico devono essere conservate per almeno cinque anni e tenute a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni e il controllo.

La relazione annuale

I soggetti che effettuano operazioni di raccolta, trasporto, intermediazione a scopo professionale e di trattamento dei rifiuti in modo professionale nonché i produttori di rifiuti pericolosi devono inviare, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati raccolti i dati, una relazione riassuntiva delle informazioni contenute nel proprio registro cronologico, se del caso per ciascuna delle strutture in cui operano, alla Comunità Autonoma in cui si trova la struttura.

Le Comunità Autonome devono verificare il contenuto delle relazioni annuali e inserirle nella piattaforma eSIR entro il 1° settembre dell'anno successivo a quello in cui i dati sono stati raccolti, al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale, dell'Unione europea e internazionale.

2 Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (eSIR)

Come detto in precedenza, il Regio Decreto regola nello specifico le procedure di trasporto dei rifiuti in Spagna e il sistema elettronico di gestione dei rifiuti (eSIR), sviluppato e tenuto dal MITERD.

La piattaforma eSIR garantisce la interoperabilità con i sistemi delle Comunità Autonome e comprende, tra le altre, le seguenti tre sezioni¹²:

- **il registro di produzione e gestione dei rifiuti** nazionale dove sono registrati tutti i produttori, gestori, trasportatori, agenti e intermediari iscritti;
- **l'archivio delle relazioni annuali dei gestori**
- **l'archivio delle spedizioni nazionali e quello delle spedizioni transfrontaliere.**

In merito alla tracciabilità dei rifiuti, il campo di applicazione del Regio Decreto riguarda i trasferimenti di rifiuti tra le Comunità Autonome per il recupero o lo smaltimento, inclusi i trasporti che si verificano presso impianti che effettuano operazioni di trattamento intermedio e di stoccaggio.

Il MITERD ha sviluppato una procedura elettronica, attiva sulla piattaforma eSIR e diventata **obbligatoria a partire dal 1° settembre 2021**, per l'invio da parte dell'operatore di trasporto della notifica preventiva di spedizione e dei documenti di identificazione dei rifiuti, nonché per l'accettazione o il diniego dei rifiuti da parte del gestore di destinazione.

¹² art.2 lettera j) del Regio Decreto



L'iscrizione alla piattaforma eSIR avviene attraverso un format fornito sul sito web che richiede di identificare l'utente attraverso i dati anagrafici, tra cui il numero di identificazione fiscale (NIF) e l'installazione (azienda che produce, trasporta o tratta i rifiuti) attraverso il numero di identificazione ambientale (NIMA). Il numero di identificazione ambientale (NIMA) è un codice utilizzato a livello statale, che serve a identificare inequivocabilmente tutti i centri e gli impianti di produzione e gestione dei rifiuti soggetti a registrazione secondo la normativa sui rifiuti, nonché quei centri che, non essendo soggetti a registrazione dei rifiuti, necessitano di gestire i propri rifiuti e il loro conferimento è soggetto al processo di notifica preventiva.

Il NIMA è necessario per la trasmissione elettronica:

- dei documenti di conferimento dei rifiuti: notifica preventiva di conferimento rifiuti e documento di identificazione del rifiuto (esclusivamente quando il conferimento rifiuti è soggetto al processo di notifica preventiva),
- della relazione annuale sulla gestione.

Il NIMA è composto da dieci cifre, le prime due corrispondono al codice della provincia e le restanti otto sono numeri assegnati dalla Comunità Autonoma. Il procedimento di assegnazione del NIMA viene realizzato esclusivamente in forma elettronica. Di conseguenza il soggetto che richiede l'assegnazione deve disporre di una firma elettronica riconosciuta dalla Comunità autonoma di riferimento.

I soggetti che partecipano alla gestione dei rifiuti sono identificati anche attraverso il numero di registrazione assegnato al momento della registrazione nel Registro di produzione e gestione dei rifiuti di una notifica preventiva o di un'autorizzazione disciplinata dalla Legge 7/2022 dell'8 aprile.

Il NIMA e il numero di registrazione non sono equivalenti. Il fatto che un'attività abbia un NIMA non implica che sia iscritta al Registro di produzione e gestione dei rifiuti (RPGR) e che abbia un numero di registrazione. Il NIMA identifica le attività che possono avere un impatto ambientale legato ai rifiuti o ai terreni contaminati, indipendentemente dal fatto che l'attività sia registrata o meno nel RPGR.

Tutte le attività soggette all'obbligo di notifica preventiva dei rifiuti o di autorizzazione amministrativa ai sensi della Legge 7/2022, dell'8 aprile, devono avere un numero di registrazione. Il numero di registrazione di ogni notifica preventiva o autorizzazione è collegato al NIMA dell'installazione in cui si svolge l'attività. Pertanto, più numeri di registrazione possono essere associati a un unico NIMA.

La procedura elettronica è obbligatoria solo per i trasferimenti di rifiuti soggetti a notifica preventiva, conformemente ai requisiti stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 2, del Regio Decreto. In particolare:

- i trasferimenti di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, destinati all'eliminazione;
- i trasferimenti di rifiuti pericolosi, di rifiuti domestici misti identificati con il codice CER 200301 e quelli determinati dai regolamenti, destinati al recupero.

Le Comunità Autonome devono scegliere se la procedura di trasferimento elettronico deve essere effettuata tramite la piattaforma eSIR o tramite altra procedura informatica predisposta dal proprio governo autonomo.

Di seguito sono elencate le Comunità Autonome e le Città Autonome che hanno scelto di utilizzare la procedura eSIR del MITERD; viene indicato inoltre se utilizzano tale procedura solo per i trasferimenti di rifiuti tra le Comunità Autonome o anche per i trasferimenti di rifiuti all'interno della propria Comunità Autonoma (trasferimenti intra-territoriali)¹³.

¹³ <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/traslados/procedimiento-traslado-residuos-interior-territorio-estado.html>



Tabella 1 Procedura per il trasporto dei rifiuti nazionale e relativa alle Comunità autonome

Procedura per il trasporto di rifiuti		
Comunità autonoma	Trasporto dei rifiuti tra Comunità autonome	Trasporto dei rifiuti all'interno della Comunità autonoma (intraterritoriale)
Aragón	SI	
Asturias	SI	SI
Baleares, Islas	SI	
Canarias, Islas	SI	SI
Cantabria	SI	SI
Castilla y León	SI	
Castilla La Mancha	SI	SI
Cataluña	SI	
Comunidad Valenciana	SI	
Extremadura	SI	SI
Madrid, Comunidad de	SI	SI
Murcia, Región de	SI	SI
Navarra, Comunidad Foral de	SI	
País Vasco	SI	SI
Rioja, La	SI	SI
Ceuta	SI	SI
Melilla	SI	SI

Gli operatori di trasporto che devono gestire un flusso di rifiuti (trasmissione di una notifica preventiva e dei documenti di identificazione) con origine in una delle Comunità Autonome indicate hanno l'obbligo di utilizzare la procedura eSIR del MITERD.

Gli operatori di destinazione che devono accettare o rigettare i rifiuti devono utilizzare la procedura eSIR quando l'impianto di trattamento di destinazione si trova in una delle Comunità sopra indicate.

Le Comunità Autonome che non utilizzano la procedura del MITERD per i movimenti intra-territoriali devono pubblicare sul proprio sito web quale procedura alternativa utilizzare.



Le Comunità Autonome non incluse nell'elenco precedente (Andalusia e Galizia) hanno stabilito la loro propria procedura elettronica alternativa. Pertanto, tutti gli operatori che devono gestire un movimento di rifiuti che origina da una di queste due Comunità Autonome (invio di notifica preventiva e di documenti di identificazione) hanno l'obbligo utilizzare la procedura di quella Comunità; allo stesso tempo, gli operatori di destinazione che devono accettare o rigettare i rifiuti, compilando la sezione specifica del documento di identificazione, devono utilizzare la procedura specifica di queste due Comunità Autonome quando l'impianto di trattamento di destinazione si trova al loro interno.

Per quanto riguarda il documento di identificazione, in caso di spedizioni di rifiuti che richiedono una notifica preventiva, prima dell'inizio della spedizione, l'operatore compila il documento di identificazione in conformità ai termini dell'Allegato I (sezioni da 1 a 9) e in conformità alle disposizioni del contratto di trattamento. L'operatore, prima dell'inizio della spedizione, presenta il documento all'autorità competente della Comunità autonoma di origine che lo trasmette a "eSIR" per inserirlo nell'archivio delle spedizioni. L'operatore fornisce una copia in formato digitale o cartaceo del documento presentato al trasportatore per l'identificazione dei rifiuti durante la spedizione e "eSIR" ne distribuisce una copia alla Comunità autonoma di origine e al gestore dell'impianto di destinazione.

Quando i rifiuti arrivano all'impianto di destinazione, il gestore dell'impianto fornisce al trasportatore una copia del documento di identificazione firmata dal gestore stesso, in cui è indicata la data di arrivo dei rifiuti presso l'impianto di destinazione e la quantità ricevuta. Il trasportatore inserisce queste informazioni nel suo fascicolo cronologico e conserva la copia del documento di identificazione per tutta la durata e per un periodo di almeno tre anni dalla data di consegna.

Il gestore dell'impianto di destinazione ha a disposizione un massimo di 30 giorni dopo la consegna dei rifiuti per inviare il documento di identificazione firmato all'organismo competente della Comunità autonoma.

La comunità autonoma di destinazione lo invierà a "eSIR" per l'inserimento nell'archivio delle spedizioni. Il sistema informativo "eSIR" invierà:

- alla Comunità autonoma di origine una copia del documento,
- al gestore dell'impianto di destinazione una copia del documento sulla quale sarà apposto un codice di verifica affinché il gestore la invii al produttore iniziale.

In sintesi, la piattaforma eSIR, (che – come evidenziato in precedenza – **deve consentire l'interoperabilità con i sistemi elettronici o gli strumenti informatici disponibili nelle Comunità Autonome**):

- riceve e genera la documentazione dei trasferimenti, ovvero la notifica preventiva e il documento di identificazione;
- fornisce supporto alle spedizioni tra le diverse Comunità Autonome;
- contiene un archivio centrale dove sono conservati le notifiche preventive e i documenti di identificazione;
- verifica le informazioni della notifica preventiva rispetto a quanto risulta dal registro di produzione e gestione dei rifiuti e il documento di identificazione rispetto alla notifica preventiva presente nell'archivio dei trasferimenti;
- agisce come distributore inviando le informazioni agli interessati del processo di trasferimento dei rifiuti secondo il caso;
- si integra con altri sistemi informativi distribuiti per ricevere e inviare i documenti di trasferimento;
- è disponibile ed usufruibile tramite rete SARA per l'uso da parte delle amministrazioni pubbliche;



- è disponibile anche su **WEB** per l'uso degli operatori di trasferimento o dei loro delegati;
- dispone di strumenti per la gestione delle informazioni e la generazione di reportistica.

Il sistema eSIR ha adottato E3L- Environmental Electronic Exchange Language. Si tratta di uno schema nel linguaggio standard XML adottato per generare lo scambio elettronico di informazioni ambientali tra Pubbliche Amministrazioni e aziende attraverso il protocollo concordato nella guida E3G. Questo linguaggio E3L nella versione 2.3. era già utilizzato nello scambio elettronico per la spedizione di rifiuti pericolosi secondo il precedente Regio Decreto 833/1988. Con le successive modifiche normative, il suo utilizzo è stato esteso e sono state sviluppate nuove versioni. In particolare, si è resa necessaria una nuova versione 3.0 di questo linguaggio E3L per adattarlo al nuovo quadro legislativo e alla piattaforma eSIR.

Secondo i risultati dell'analisi desk condotta e del confronto con le autorità consultate, la normativa spagnola non prevede uno specifico obbligo in capo ai trasportatori di garantire sui mezzi di trasporto di rifiuti pericolosi la presenza di un sistema di geolocalizzazione, al fine di ottenere una tracciabilità in tempo reale dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

Fonti

Legge 7/2022 dell'8 aprile sui rifiuti e sul suolo contaminato per un'economia circolare (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular)

Nota del 26 luglio 2022 del Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica relativa all'applicazione del Regio decreto 553/2020 (Nota del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico relativa a la aplicación del real decreto 553 /2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del estado, de 26 luglio 2022)

Regio decreto 553/2020 del 2 giugno che regolamento il trasporto dei rifiuti all'interno del territorio dello Stato (Real Decreto 553/2020 de 2 de junio por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.)

Guida sui trasporti di rifiuti sul territorio nazionale
https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/traslados_nacionales_presentacion_operadores_gestores_e-sir_v14_tcm30-523744.pdf

Pagina web dipartimento ambiente della Comunità Castilla y León
<https://medioambiente.jcy.es/web/es/calidad-ambiental/numero-identificacion-medioambiental-nima.html>

Pagina web dell'ufficio digitale dell'Amministrazione della Comunità di Madrid
<https://sede.comunidad.madrid/autorizaciones-licencias-permisos-carnes/asignacion-nima>

Pagina web Ministero della transizione ecologica <https://www.miteco.gob.es>